



Publicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 28.04.99 al 28.04.99
Venezia, 29.04.99

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 69 DEL - 8 APR. 1999

Servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali - Ripartizione quote tra le imprese industriali e commerciali

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce alle Autorità Portuali il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, punto B) individua, quale servizio di interesse generale, la pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), nonché la pulizia e il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

VISTO il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal D.Lgs. 242/1996 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che in ambito portuale è funzionante un impianto di termodistruzione dei rifiuti, conforme a quanto previsto dal citato D.Lgs. 22/1997 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 21 aprile 1995, presso il quale possono essere conferiti tra l'altro i rifiuti prodotti dalle navi in sosta presso il Porto di Venezia, al fine di eliminare ogni possibile fonte di inquinamento degli specchi acquei;

CONSIDERATO inoltre la necessità di regolamentare la materia sul disinquinamento degli specchi acquei del Porto di Venezia, compito che viene attribuito alle Autorità Portuali dalla già citata Legge 84/1994, mediante l'istituzione di un servizio obbligatorio di monitoraggio degli specchi acquei portuali e dell'eventuale raccolta e smaltimento degli spanti, finanziato dalle imprese/aziende gravitanti in area portuale;



Autorità Portuale di Venezia

SENTITO al riguardo il parere dell'Autorità Marittima di Venezia;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 14/1995 emanata dall'Autorità Marittima, con la quale vengono fissate le tariffe relative al disinquinamento causato dalle navi in navigazione negli specchi acquei portuali o all'ormeggio;

VISTA la convenzione sottoscritta tra l'Autorità Portuale e la Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia a r.l., concernente la regolamentazione del servizio di pulizia e di disinquinamento degli specchi acquei nel Porto di Venezia, allegata alla presente Ordinanza per formarne parte integrante;

VISTA infine l'allegata tabella relativa alla ripartizione delle quote dovute dalle imprese/aziende per il finanziamento del servizio di pulizia e di disinquinamento degli specchi acquei portuali,

ORDINA

Art. 1. E' fatto obbligo al concessionario del servizio citato in premessa di rispettare le norme contenute nell'allegata Convenzione;

Art. 2. E' fatto altresì obbligo alle imprese/aziende interessate di corrispondere al concessionario del servizio in questione le quote di competenza indicate nell'allegata tabella.

All.

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli



Autorità Portuale di Venezia

CONVENZIONE

Fra l'Autorità Portuale di Venezia e la Soc. Coop. Guardie ai Fuochi a.r.l.

Premesso

- che il Decreto Ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevede che il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali sia fornito a titolo oneroso all'utenza portuale, previa indizione di gara pubblica;
- che attualmente è in essere un accordo tra la Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del porto di Venezia a.r.l. e l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera (al quale aderiscono una parte delle industrie di Porto Marghera) per il servizio di raccolta degli spanti oleosi nella zona industriale di Porto Marghera in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza n. 615, del 13 novembre 1970 della Capitaneria di Porto di Venezia;
- che entro i prossimi 18 mesi saranno realizzati i lavori di costruzione della nuova banchina Liguria, situata lungo il canale industriale Ovest, ed è in programma, a cura del Magistrato alle Acque, il palancolamento della sponda "Enichem" nello stesso canale e che collegata a tali opere è prevista inoltre attività di escavo dello stesso canale industriale Ovest che consentirà il transito in sicurezza di navi di grosse dimensioni;
- che è in atto il passaggio dalla giurisdizione dell'Autorità Portuale a quella del locale Magistrato alle Acque di alcuni canali demaniali marittimi di interesse strettamente portuale e che conseguentemente a tale passaggio potrà essere ridefinita la Circostrizione portuale istituita con il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994;
- che è necessario pertanto riformulare l'accordo sopra citato, ritenendo opportuno coinvolgere tutte le industrie e le imprese gravitanti nelle aree industriali e commerciali che dovranno contribuire al pagamento del servizio in questione;

considerato

- che è necessario avviare sperimentalmente un servizio obbligatorio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei e individuando precisi criteri sulla ripartizione delle quote che le singole imprese verseranno per il pagamento di detto servizio;
- che la Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del porto di Venezia a.r.l. ha svolto e svolge tale servizio con soddisfazione degli utenti, utilizzando adeguati mezzi e personale di ineccepibile professionalità;
- che la predetta Società Cooperativa si è dichiarata disponibile ad attivare il nuovo servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali, con durata sperimentale pari a 18 mesi, a fronte della disdetta di quello in essere con l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera, sottoscritto in data 11 dicembre 1992, con scadenza 31 dicembre 2001;



Autorità Portuale di Venezia

tutto ciò premesso e considerato

fra l'Autorità Portuale di Venezia (codice fiscale 00184980274), rappresentata dal Presidente Claudio Boniciolli, nato a Trieste l'8 gennaio 1936,

e

la Società Cooperativa Guardie ai Fuochi a.r.l. (nel seguito brevemente denominata Società), codice fiscale 00902950278), rappresentata dal Presidente Luigi Mancini, nato a

si conviene quanto segue:

al fine di perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le attività portuali commerciali ed industriali con l'ecosistema lagunare, ottemperando altresì alle norme vigenti in tema di pulizia e disinquinamento, nonché alle emanande direttive della Comunità europea al riguardo, le prestazioni di cui al servizio in questione possono riassumersi come di seguito riportato:

Art. 1 – Oggetto del servizio

Pulizia degli specchi acquei portuali consistente nella raccolta dalle superfici acquee dei rifiuti galleggianti e semisommersi solidi, organici ed inorganici, di qualsiasi natura, consistenza e provenienza, degli idrocarburi e delle sostanze oleose.

In caso di spandimenti di idrocarburi e di sostanze oleose o chimiche, la Società provvederà alla loro raccolta, mentre lo smaltimento sarà a carico dell'impresa responsabile dell'eventuale inquinamento.

Qualora lo spandimento sia riconducibile a responsabilità della nave (in navigazione nelle acque portuali o all'ormeggio), gli oneri derivanti dal disinquinamento sono a carico del comandante della nave, che risarcirà il danno secondo le tariffe in vigore stabilite dall'Autorità Marittima con ordinanza n. 14/1995.

Per gli altri rifiuti solidi, la Società provvederà alla loro raccolta, al trasporto e allo smaltimento presso discariche autorizzate o presso impianti di trattamento, di rigenerazione o di termodistruzione. Detti rifiuti dovranno essere riportati, di volta in volta, in un formulario indicante quantità e qualità dei rifiuti stessi, previa sottoscrizione da parte di un rappresentante dell'Autorità Portuale.

Art. 2 Ambito del servizio

L'ambito del servizio coincide con la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia, individuata con il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994.

Art. 3 – Durata del servizio

La durata del servizio è prevista in 18 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.



Autorità Portuale di Venezia

Art. 4 – Prescrizioni e modalità operative

Nell'ambito del disinquinamento degli specchi acquei portuali, la Società dovrà:

1. effettuare un servizio sperimentale di monitoraggio e pulizia degli specchi acquei portuali **per tre giorni alla settimana** (es. lunedì, mercoledì e venerdì), con **durata di almeno quattro ore** cadauno, provvedendo altresì all'eventuale raccolta degli spanti, con le modalità di cui all'art. 1;
2. tendere alla buona riuscita dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. assoggettarsi alle necessità dei traffici portuali ed alle prescrizioni eventualmente formulate dalle imprese terminaliste ed, in particolare, alle prescrizioni dell'Autorità Marittima e dell'Autorità Portuale;
4. essere dotata di adeguati mezzi di trasporto e di attrezzature per l'intera durata del servizio, per i quali la Società dovrà certificarne e garantirne l'idoneità, nonché eventualmente rispondere di tutti gli inconvenienti derivanti da carenze tecniche degli stessi mezzi ed attrezzature;
5. designare un proprio rappresentante al quale competeranno tutte le responsabilità connesse all'espletamento del servizio, nonché il responsabile della protezione e prevenzione previste dal D. Lgs. 626/1994;
6. indicare gli impianti di smaltimento presso i quali la Società conferirà i rifiuti solidi eventualmente raccolti;
7. attivare un servizio di pronto intervento nell'arco delle 24 ore dei giorni feriali e festivi, al fine di intervenire prontamente nel caso di inquinamento da idrocarburi o nel caso venga segnalata la presenza di ostacoli galleggianti che comportino pericolo per la navigazione;
8. garantire la disponibilità ad intervenire in qualsiasi momento a richiesta dell'Autorità Marittima per prestare qualsiasi servizio compatibile con la disponibilità di uomini e mezzi;
9. garantire la disponibilità fissa di un natante H24 (pronto a muovere entro 60 minuti) a Marghera e uno a Marittima (quest'ultimo limitato alla stagione crocieristica);
10. stipulare idonea polizza assicurativa R.C. con adeguata copertura contro i danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il massimale della polizza non dovrà comunque essere inferiore ad una copertura dei rischi ammontanti a **L. 3 miliardi**.

Art. 5 – Smaltimento dei rifiuti

L'Autorità Portuale si impegna a sostenere le spese dovute allo smaltimento dei rifiuti solidi raccolti, previa presentazione da parte della Società dei relativi formulari di identificazione rifiuti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 22/1997 e dal D.M. 1.04.1998, n. 145.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dei mezzi

Per l'esecuzione dei lavori la Società dovrà utilizzare imbarcazioni spazzamare diversificate, in grado di operare con pari autonomia e capacità operativa in tutte le aree interessate dalla presente Convenzione. Tutti i mezzi impegnati dovranno poter operare anche sottobanchina, in spazi ristretti ed essere in grado di raccogliere ogni tipo di rifiuto. Detti mezzi devono obbligatoriamente essere muniti di apparati ricetrasmittenti autorizzati per le segnalazioni urgenti ed attivi per tutta la durata del servizio; gli stessi mezzi devono rispondere a requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto alla superficie interessata. La Società dovrà essere provvista di tutte le attrezzature necessarie a garantire l'efficacia del servizio, in regola con le autorizzazioni previste dalla vigente normativa di legge.



Autorità Portuale di Venezia

Art. 7 – Tutela del personale e norme di sicurezza

La Società dovrà applicare nei confronti del proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, nonché adempiere regolarmente agli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali ed altro previsti dalla normativa vigente.

La Società assumerà in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, nell'area di svolgimento del servizio in questione.

La Società dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente, del personale committente e di terzi, applicando tutte le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

La Società dovrà produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dal Decreto Legislativo 626/1994 e dall'art. 18, comma 8, della Legge 18 marzo 1990, n. 55. Detto documento dovrà essere messo a disposizione anche delle Autorità Ispettive.

I mezzi nautici dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica e nautica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto alla qualità di materiale da asportare e alle condizioni atmosferiche.

I natanti impegnati per il servizio dovranno essere abilitati alla navigazione secondo le normative emanate dall'Autorità Marittima e dovranno essere equipaggiati con un numero sufficiente di persone abilitate alla conduzione nautica e di macchina, nonché alla sua sicurezza in navigazione e manovra.

Art. 8 – Arbitrato

Le parti firmatarie della presente Convenzione convengono di dirimere in via bonaria le eventuali controversie.

In mancanza di accordo, le controversie saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri che saranno nominati in conformità a quanto previsto dall'art. 810 c.p.c. e che si pronunceranno nei termini di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c..

Art. 9 - Pagamenti

La Società potrà richiedere il pagamento delle prestazioni previa intesa con gli utenti del servizio, negli importi previsti da apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Portuale.

Per quanto attiene il contributo a carico dell'Autorità Portuale, esso verrà corrisposto, previa fattura, ogni trimestre posticipato.

Art. 10 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione; le eventuali spese per la bollatura e varie sono poste a carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, - 8 APR. 1999

Soc. Coop. Guardie ai Fuochi a.r.l.



IL VICE PRESIDENTE
Ivano Donaglio



Autorità Portuale di Venezia

RIPARTIZIONE SPESE SERVIZIO PULIZIA E DISINQUINAMENTO
SPECCHI ACQUEI PORTUALI

DURATA 18 MESI

	PER ACCOSTI M. SECCHIE	PER ACCOSTI P. PETROL.	PER NAVI ASSISTITE	PER TRAFFICO MARITTIMO	TOTALE
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
AGIPETROLI	0	12.583.333	2.290.031	16.701.775	31.575.139
ALCOA ITALIA	381.742	0	159.770	346.716	888.227
API	0	3.145.833	809.499	1.073.499	5.028.832
TERMIN. MOLO B	3.435.674	0	3.365.812	7.148.616	13.950.103
VIT/TMB	381.742	0	85.210	82.478	549.430
T.I.V.	4.199.157	0	5.336.304	5.158.740	14.694.201
MULTISERVICE	2.290.449	0	2.598.918	4.051.782	8.941.150
VECON	1.526.966	0	4.473.548	5.421.997	11.422.512
VTP	7.634.831	0	10.331.766	0	17.966.597
SILOS VINARIO	381.742	0	500.611	426.229	1.308.582
CIA	1.526.966	0	1.661.604	4.605.799	7.794.369
IDROMACCHINE	381.742	0	42.605	0	424.347
DECAL	0	3.145.833	1.384.670	3.894.160	8.424.663
EDISON	0	1.572.917	0	0	1.572.917
ENEL	1.145.225	3.145.833	63.908	4.181.062	8.536.028
ENICHEM	1.908.708	9.437.500	7.157.677	13.723.572	32.227.457
ERACLIT	381.742	0	127.816	82.833	592.390
ERIDANIA/CEREOL	381.742	0	202.375	951.179	1.535.295
ESSO	0	7.078.125	596.473	2.670.994	10.345.592
FINCANTIERI	2.290.449	0	95.862	0	2.386.311
FINTITAN	381.742	0	383.447	846.269	1.611.457
GRANDI MOLINI	1.145.225	0	830.802	3.552.046	5.528.072
I.E.S.	0	4.718.750	298.237	8.094.674	13.111.661
ILVA	1.145.225	0	1.118.387	2.438.693	4.702.305
ITALCEMENTI	381.742	0	0	0	381.742
TREMOLADA	381.742	0	0	0	381.742
ITALIANA PETROLI	0	5.505.208	63.908	333.144	5.902.260
NUOVA SIRMA	381.742	0	10.651	138.720	531.113
PAGNAN	763.483	0	308.888	839.149	1.911.520
PYROS	0	4.718.750	0	131.154	4.849.904
SAN MARCO PETR.	0	1.572.917	585.822	1.932.146	4.090.884
TERM. RINF. MARGH	1.145.225	0	415.401	1.772.574	3.333.199
TOTALE	33.975.000	56.625.000	45.300.000	90.600.000	226.500.000

ripartizione % 15 25 20 40 100
importo totale da ripartire per 18 MESI = Lire 226.500.000



IMPORTO DA RIPARTIRE (DURATA 18 MESI) = Lire 226.500.000

15% per n. accosti merci secche
 25% per n. accosti prodotti petroliferi
 20% per n. navi assistite
 40% per tonneggio prod. petrol.

	ACCOSTI M. SECCHHE	ACCOSTI P. PETROL.	NAVI ASSISTITE	TRAFFICO MARITTIMO
	n	n	n	tonn
AGIPETROLI		8	215	4.377.238
ALCOA ITALIA	1		15	90.868
API		2	76	281.345
TERMIN. MOLO B	9		316	1.873.525
VIT/TMB	1		8	21.616
T. I. V.	11		501	1.352.014
MULTISERVICE	6		244	1.061.900
VECON	4		420	1.421.009
VTP	20		970	0
SILOS VINARIO	1		47	111.707
CIA	4		156	1.207.098
IDROMACCHINE	1		4	0
DECAL		2	130	1.020.590
EDISON		1	0	0
ENEL	3	2	6	1.095.782
ENICHEM	5	6	672	3.596.704
ERACLIT	1		12	21.709
ERIDANIA/CEREOL	1		19	249.287
ESSO		4,5	56	700.020
FINCANTIERI	6		9	0
FINTITAN	1		36	221.792
GRANDI MOLINI	3		78	930.928
I. E. S.		3	28	2.121.470
ILVA	3		105	639.138
ITALCEMENTI	1		0	0
TREMOLADA	1		0	0
ITALIANA PETROLI		3,5	6	87.311
NUOVA SIRMA	1		1	36.356
PAGNAN	2		29	219.926
PYROS		3	0	34.373
SAN MARCO PETR.		1	55	506.381
TERM. RINF. MARGH	3		39	464.560
TOTALE	89,0	36,0	4.253	23.744.647

